

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
del Friuli - Venezia Giulia
Deliberazioni del Consiglio Regionale dell'Ordine

Delibera n. 4/Varie.....di data 25 ottobre 2003

OGGETTO: Requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense.

Il Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Psicologi riunito il giorno 25 ottobre 2003 presso la sede sita a Trieste in Piazza N. Tommaseo, 2 delibera l'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Tonzar Claudio	PRESIDENTE	PRESENTE
Amione Franca	VICE PRESIDENTE	PRESENTE
Zanello Livio	SEGRETARIO	PRESENTE
Paulon Sergio	TESORIERE	PRESENTE
Bonetti Mauro	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Defend Pietro	CONSIGLIERE	PRESENTE
De Monte Ebe	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Dionis Oscar	CONSIGLIERE	PRESENTE
Giordani Patrizia	CONSIGLIERE	PRESENTE
Kaldor Kinga	CONSIGLIERE	PRESENTE
Mosanghini Renzo	CONSIGLIERE	PRESENTE
Perazza Franco	CONSIGLIERE	PRESENTE
Rabassi Monica	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Rodani Maria Grazia	CONSIGLIERE	PRESENTE
Salerno Nicola	CONSIGLIERE	PRESENTE

Presenti n. 12 (dodici) - Assenti Giustificati n. 3 (tre).

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

VISTI gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II “Degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice”, Capo II “Dei Consulenti Tecnici del Giudice” delle NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE che stabiliscono che debbano essere inseriti negli elenchi degli esperti dei Tribunali professionisti che debbano “...dimostrare la (propria) speciale capacità tecnica...” ad un Comitato ove viene designato un rappresentante dell’Ordine professionale.

VISTO il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze Tecniche necessario per l’amministrazione della giustizia.

CONSIDERATO che l’art. 12 lettera d) della Legge 56/89 stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell’Ordine degli Psicologi “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” e che il Codice Deontologico è la principale fonte di regolamentazione specifica degli Psicologi.

VISTO l’articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani per il quale “Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze” le quali, nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Civile, sono riconoscibili nelle *speciali capacità* richieste.

VISTO l’articolo 5 del predetto Codice Deontologico che vincola gli Psicologi “a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera”.

VISTA la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con la quale si approvano e propongono alcuni requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense.

**CON DECISIONE MOTIVATA DA QUANTO SOPRA PRESENTATO, SENTITO ED ESPOSTO
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ’**

i seguenti requisiti minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:

1. Anzianità di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.
2. Specifico percorso formativo in ambito di Psicologia Giuridica e Forense frequentato:
 - a) dopo il conseguimento della laurea in psicologia regolata secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei relativi decreti attuativi;
 - b) dopo il conseguimento della laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia.
3. Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.). Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, si considera che gli Psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali hanno già assolto quanto previsto in tali punti.

4. Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento di aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento).

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia dispone:

- di inviare e rappresentare la deliberazione ai Presidenti dei Tribunali della regione Friuli Venezia Giulia;
- di attivare azioni di sensibilizzazione dei propri iscritti in merito alla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito.

VISTO, LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Segretario
dott. Livio Zanello

Il Presidente
dott. Claudio Tonzar